

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Lippi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. (*omissis*) promossa da:

MUTUATARI E FIDEIUSSORE

Contro

-attrici-

BANCA

-convenuta-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le attrici hanno allegato e dedotto che la MUTUATARIA ha stipulato con la Banca il contratto di mutuo Rep. (*omissis*) in data 11.5.2006, a rogito notaio(*omissis*) per un valore nozionale pari a € 87.000,00, garantito da FIDEIUSSIONE del mutuatario.

Hanno assunto che nel contratto siano stati pattuiti interessi usurari in violazione degli artt.644 c.3 c.p., dell'art.1 L. 108/96 e della L.154/92, e hanno chiesto declaratoria di nullità della relativa clausola, l'accertamento della gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 co.2 c.c. e del diritto di ripetizione degli interessi corrisposti, con le conseguenziali pronunce di condanna.

Hanno allegato perizia econometrica, cui hanno fatto integrale richiamo, a sostegno delle domande formulate con riferimento all'usurarietà degli interessi.

Hanno chiesto, tra l'altro, la rettifica e/o cancellazione dei dati sensibili indebitamente effettuata in Centrale Rischi.

La BANCA nel costituirsi ha chiesto il rigetto delle domande, evidenziando la totale carenza di prova per non avere le attrici prodotto il contratto di mutuo, il piano di ammortamento, nonché la presunta segnalazione in Centrale Rischi di cui lamentano l'illegittimità.

La difesa delle attrici non ha depositato le memorie di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. e ha formulato istanza di rimessione in termini che è stata respinta con ordinanza del 29.2.2016 per difetto dei presupposti di cui all'art. 153 co.2 c.p.c..

Il nuovo difensore, costituitosi solo per il MUTUATARIO, all'udienza del 14.6.2016, ha insistito per l'ammissione della CTU contabile, istanza alla quale la parte convenuta si è opposta.

Sentenza, Tribunale di Genova, Dott.ssa Francesca Lippi, 26 luglio 2016, n. 2518

Il Giudice, a scioglimento della riserva, ha emesso ordinanza con la quale ha respinto l'istanza di CTU e ha fissato udienza di discussione orale della causa.

Tanto premesso, quanto alla difesa del MUTUATARIO, si osserva che sino alla costituzione del nuovo difensore, il precedente che ha dismesso il mandato mantiene lo “*ius postulandi*”, ossia il potere di compiere e ricevere atti per dovere deontologico (cfr Cass. s.n.38944/2015).

Il MUTUATARIO risulta, pertanto, ancora assistita dall'avv.to (*omissis*).

Sulla nuova istanza di rimessione in termini si ritengono condivisibili le osservazioni svolte nell'ordinanza di rigetto emessa dal precedente Giudice.

Nel merito si ritiene che le parti attrici non abbiano assolto l'onere probatorio a loro carico come prescritto dall'art. 2697 c.c.

Non risulta depositato in atti il contratto di mutuo, che non è neppure allegato alla perizia unita all'atto di citazione.

Il richiamo alla recente sentenza n. 5091/2016 della Corte di Cassazione per sostenere che il Tribunale debba licenziare CTU contabile non risulta nel caso di specie rilevante.

La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che «*la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati*» (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314).

Tuttavia, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza, senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante.

La Corte ha poi specificato che la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega ha natura esplorativa (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m.598314), mentre non ha tale natura la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza.

Orbene la perizia depositata dalle attrici, come è già stato evidenziato, riporta dati che non sono verificabili in quanto il contratto di mutuo non è allegato.

Pertanto nessun rilievo probatorio né indiziario può riconoscersi al documento.

E' principio giurisprudenziale consolidato che l'onere di allegazione della parte attrice non può essere assolto con l'ordine ex art. 210 c.p.c. perché l'ordine di esibizione non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a suo carico.

Peraltro, nel caso di specie, l'ordine di esibizione non è stato neppure chiesto nell'atto di citazione, né risulta che le parti attrici, prima di introdurre il giudizio, abbiano richiesto alla banca copia del contratto.

Le parti attrici non hanno poi allegato e dedotto circostanze di fatto a giustificazione della mancata produzione del contratto (ad esempio perdita o distruzione del contratto).

Quanto alla domanda di correzione della segnalazione alla Centrale Rischi, si osserva che le parti attrici non hanno allegato il provvedimento di segnalazione in questione.

Sentenza, Tribunale di Genova, Dott.ssa Francesca Lippi, 26 luglio 2016, n. 2518

Tutte le domande devono, quindi, essere respinte.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come segue:

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

Fase Compenso

Fase di studio della controversia € 1.215,00

Fase introduttiva del giudizio € 775,00

Fase trattazione € 1500,00

Fase decisionale € 2.025,00

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 5.515,00

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) respinge tutte le domande delle parti attrici;
- 2) dichiara tenute e condanna le parti attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali della parte resistente che liquida in € 5.515,00 oltre accessori di legge.

Genova, 26/07/2016

*Il Giudice
dott.ssa Francesca Lippi*

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*